

L. 4 agosto 1960, n. 924 (1).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed il Brasile relativo al servizio militare, concluso in Rio de Janeiro il 6 settembre 1958.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia ed il Brasile relativo al servizio militare, concluso in Rio de Janeiro il 6 settembre 1958.

2. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo X dell'Accordo stesso.

Accordo tra i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile relativo al servizio militare
(Rio de Janeiro, 6 settembre 1958).

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile,
desiderando, con spirito di amicizia, che le persone che siano e saranno soggette a prestare, secondo le leggi dell'Italia e del Brasile, servizio militare obbligatorio nelle Forze armate di entrambi i Paesi ricevano particolare considerazione, hanno concordato quanto segue:

I. Il presente Accordo sarà applicato alle persone che siano o saranno soggette a prestare servizio militare obbligatorio, in forza delle vigenti leggi sulla prestazione di tale servizio in Italia e nel Brasile.

II. Le persone alle quali si applica il presente Accordo saranno considerate come se avessero compiuto gli obblighi militari imposti dalle leggi vigenti in Brasile, qualora abbiano compiuto i loro obblighi o prestato servizio equivalente nelle Forze armate italiane, fornendone prova mediante un certificato debitamente autentificato da rilasciarsi, a loro richiesta, dalle competenti Autorità italiane.

III. Le persone alle quali si applica il presente Accordo saranno considerate come se avessero compiuto gli obblighi militari imposti dalle leggi vigenti in Italia, qualora abbiano compiuto i loro obblighi nelle Forze armate brasiliane, fornendone prova mediante un certificato debitamente autentificato da rilasciarsi, a loro richiesta, dalle competenti Autorità brasiliane.

IV. Le persone alle quali si applica il presente Accordo, che saranno dichiarate inabili al servizio militare per incapacità fisica o da esso esentate conformemente alle leggi sul servizio militare

obbligatorio in vigore nell'altro Paese, saranno considerate, ai fini del presente Accordo, come se avessero compiuto i loro obblighi militari, qualora presentino, come prova della inabilitazione o

esenzione, un certificato debitamente autenticato rilasciato dall'Autorità competente dello stesso Paese.

V. Le persone alle quali si applica il presente Accordo, cui sia stato concesso un rinvio o sospensione

della chiamata alle armi da parte delle Autorità competenti di uno dei due Paesi, non saranno chiamate

a prestare servizio militare nell'altro Paese, fino a quando il periodo di rinvio o di sospensione non sia

trascorso. Dovrà essere accettato, come prova di questo rinvio o sospensione, un certificato

debitamente autenticato, rilasciato dall'Autorità competente del Paese che ha concesso il rinvio o la sospensione.

VI. Le persone alle quali si applica il presente Accordo, che durante il periodo di servizio militare in

uno dei due Paesi abbiano ottenuto regolare licenza per recarsi nell'altro Paese, non saranno chiamate

a prestare servizio militare in quest'ultimo Paese se presenteranno un certificato debitamente

autenticato, rilasciato, a loro richiesta, dalla competente Autorità del Paese che ha concesso la licenza.

Dal certificato dovranno risultare il nome, il cognome, il grado, l'ente o reparto, e il numero di matricola

dell'interessato, come pure le date di inizio e termine della licenza.

All'interessato potrà richiedersi

l'esibizione di tale certificato in qualunque momento durante la sua permanenza nell'altro Paese.

VII. Nessuna disposizione del presente Accordo impedirà, in caso di emergenza, alle Autorità

competenti di ognuna delle Parti Contraenti, di chiamare alle armi le persone contemplate nel presente

Accordo o di includere i loro nomi nelle liste della riserva. Le persone chiamate da una delle Parti

Contraenti in conformità del presente articolo, dovranno ricevere, al compimento del servizio di

emergenza, o prima di esso, un certificato dal quale risultino complete indicazioni circa la data e la

natura della chiamata.

VIII. Qualsiasi divergenza sull'applicazione o l'interpretazione del presente Accordo sarà risolta per

via diplomatica e, qualora questa fallisca, con i mezzi che le Parti Contraenti riterranno di adottare.

IX. Il presente Accordo regolerà la prestazione di tutto il servizio militare iniziato dopo la sua entrata in

vigore.

X. Il presente Accordo sarà ratificato dalle Parti Contraenti in conformità alle rispettive norme costituzionali ed entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche che sarà effettuato a Roma il più presto possibile.

Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia notificato all'altra la sua decisione di denunciarlo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente

Accordo e vi hanno apposto i rispettivi sigilli.

Fatto a Rio de Janeiro il sei settembre millenovecentocinquantotto in duplice esemplare, nelle lingue

italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

GIUSEPPE MEDICIFRANCESCO NEGRAO DE LIMA

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 settembre 1960, n. 215.